

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.



## **Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 novembre 2009<sup>1</sup> concernente l'imposta sul valore aggiunto è modificata come segue:

*Art. 4a*                      **Momento della modifica del luogo della fornitura nella vendita  
per corrispondenza**  
*(art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA)*

<sup>1</sup> Se vengono forniti dall'estero in territorio svizzero beni che in ragione dell'ammontare d'imposta irrilevante sono esenti dall'imposta sull'importazione, il luogo della fornitura è considerato sito all'estero fino alla fine del mese in cui il fornitore della prestazione raggiunge, con tali forniture, il limite della cifra d'affari di 100 000 franchi.

<sup>2</sup> A partire dal mese successivo, per tutte le forniture dall'estero in territorio svizzero il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero. Da quel momento il fornitore della prestazione deve importare i beni a proprio nome.

<sup>3</sup> Il luogo della fornitura rimane sito in territorio svizzero fino alla fine dell'anno civile in cui il fornitore della prestazione non raggiunge più il limite della cifra d'affari di 100 000 franchi con forniture di cui al capoverso 1.

<sup>4</sup> Se non raggiunge il limite della cifra d'affari e non lo comunica per scritto all'AFC, il fornitore della prestazione è considerato assoggettato ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 lettera a LIVA.

*Art. 77 cpv. 2 lett. f*

<sup>2</sup> Il metodo delle aliquote saldo non può essere scelto dai contribuenti che:

RS .....

<sup>1</sup> RS 641.201

- f. in virtù dell'articolo 7 capoverso 3 LIVA eseguono forniture in territorio svizzero.

*Art. 154*                      Periodo di rimborso  
(art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA)

<sup>1</sup> Il periodo di rimborso corrisponde a un anno civile. La richiesta di rimborso va presentata entro sei mesi a contare dalla fine dell'anno civile in cui è stata emessa la fattura per la prestazione.

<sup>2</sup> Il periodo di rimborso termina nel momento in cui il fornitore della prestazione diviene contribuente. La richiesta di rimborso relativa a tale periodo deve essere presentata unitamente al primo rendiconto.

*Art. 166b*                      Disposizione transitoria della modifica del ...  
(art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA)

Se vengono forniti dall'estero in territorio svizzero beni che in ragione dell'ammontare d'imposta irrilevante sono esenti dall'imposta sull'importazione, l'assoggettamento del fornitore della prestazione inizia con l'entrata in vigore della modifica del ..., se nel corso dei 12 mesi precedenti con tali forniture ha raggiunto il limite della cifra d'affari di 100 000 franchi e se è presumibile che anche nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore della modifica eseguirà prestazioni simili.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr